



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del ventidue dicembre duemilaventicinque

DELIBERA N. 117 DEL 22/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **09:20** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio **Avv. ALESSANDRO BONO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	ANGELINI MARINUCCI	Si	
3	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
4	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
5	Consigliere	CAMELI GIOVANNA		Si
6	Consigliere	CAPPELLI GREGORIO	Si	
7	Consigliere	CESARI MARIA ANTONIETTA	Si	
8	Consigliere	CORRADETTI DARIO	Si	
9	Consigliere	DAMIANI CLAUDIO QUIRINO	Si	
10	Consigliere	DAMIANI STEFANIA	Si	
11	Consigliere	DI MICCO MANUELA	Si	
12	Consigliere	DOMINICI ANDREA		Si
13	Consigliere	FEDERICI GIADA		Si
14	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO		Si
15	Consigliere	IONNI LUCIO	Si	
16	Consigliere	LATTANZI LUIGI	Si	
17	Consigliere	LUZI MARTA		Si
18	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
19	Consigliere	MARCUCCI MANUELA	Si	
20	Consigliere	MAROZZI EMANUELA	Si	

21	Consigliere	MARTELLINI MARIA PAOLA	Si	
22	Consigliere	NARCISI CARLO		Si
23	Vice Presidente del Consiglio	NARDINI EMIDIO	Si	
24	Consigliere	PALANCA PATRIZIA		Si
25	Consigliere	PANICHI SERGIO	Si	
26	Consigliere	PASSERINI GIORGIO	Si	
27	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
28	Consigliere	POLI ALESSIO	Si	
29	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
30	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
31	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
32	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO		Si
33	Consigliere	TRAINI TATIANA	Si	

Totale Presenti: 25	Totale Assenti: 8
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: BRUGNI MASSIMILIANO, CARDINELLI MARCO, DI NICOLA ANNAGRAZIA, FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA, LATTANZI ATTILIO, PENNACCHIETTI BARBARA, SILVESTRI GIOVANNI, STALLONE DOMENICO, TRONTINI LAURA che partecipano ai lavori senza diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Seghetti Piera per la maggioranza

Panichi Sergio per la maggioranza

Cappelli Gregorio per la minoranza

Si dà atto che il Sindaco Marco Fioravanti è collegato da remoto.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al quinto punto dell'ordine del giorno ad oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024.**

Il Presidente comunica che sulla presente proposta il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole (Verbale n. 49 del 15/12/2025).

Il Presidente fa presente che nella seduta del 19 dicembre 2025 la VIII^a Commissione Consiliare Permanente "*Servizi Comunali (gestioni dirette, partecipate e affidate a terzi)*" ha esaminato la proposta esprimendo parere favorevole a maggioranza.

Il Presidente comunica che, in merito alla proposta di cui al quinto punto dell'ordine del giorno, è stato presentato un emendamento, a firma del Sindaco, acquisito al protocollo comunale n. 110709 del 18/12/2025.

Sul predetto emendamento è stato reso, dalla Dirigente del Settore 4- Dott.ssa Cristina Mattioli, il parere di regolarità tecnica e contabile.

Tale emendamento, unitamente ai relativi pareri, è stato trasmesso ai Consiglieri comunali con nota prot. 111028 del 19/12/2025.

Quindi, il Presidente concede la parola all'Assessore Di Nicola Annagrazia per presentare la proposta come emendata. Relaziona l'Assessore Di Nicola Annagrazia.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande sulla proposta.

Nessuno interviene e il Presidente concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Nessuno interviene e il Presidente pone in votazione l'emendamento, a firma del Sindaco, acquisito al protocollo comunale n. 110709 del 18/12/2025.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Si dà atto che il Consigliere comunale Damiani Stefania ha abbandonato momentaneamente l'aula non partecipando alla votazione.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **n. 19 voti favorevoli** (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CESARI MARIA ANTONIETTA, CORRADETTI DARIO, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DI MICCO MANUELA, IONNI LUCIO, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MAROZZI EMANUELA, MARTELLINI MARIA PAOLA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, PREMICI EMIDIO, SEGHETTI PIERA), e **n. 5 voti astenuti** (CAPPELLI GREGORIO, NARDINI EMIDIO, MARCUCCI MANUELA, PROCACCINI ANGELO, TRAINI TATIANA) e nessun voto contrario

DELIBERA

Di approvare l'emendamento, a firma del Sindaco, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 110709 del 18/12/2025.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione iscritta all'undicesimo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto la **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024**, come emendata.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Si dà atto che il Consigliere comunale Damiani Stefania rientra in aula partecipando alla votazione.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 16 dicembre 2025 ad oggetto "revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024 – proposta di delibera consiliare"

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO, inoltre, che dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...];
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRESO ATTO, infine, che dell'art. 26 del D. Lgs. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D. Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il predetto Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), prescrive, tra l'altro, alle Amministrazioni Pubbliche due tipi di revisione delle partecipazioni detenute: una periodica (art. 20 comma 1) che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, ed una straordinaria (art. 24, comma 1) scaduta al 30 settembre 2017;

VISTO che, secondo l'art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2025 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024;

VISTO che l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

VISTO, inoltre, che, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 29 maggio 2009 ad oggetto "Legge 244/07, art. 2, commi 27-28-29 in materia di società partecipate - determinazioni ed indirizzi";
- il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto Sindacale n. 27 del 23/06/2015, e la relazione sui risultati conseguiti approvata con decreto sindacale n. 19 in data 24/05/2016;
- le deliberazioni consiliari n. 35 del 27 luglio 2017 e n. 42 del 26 settembre 2017, con le quali sono state condotte le revisioni straordinarie delle partecipazioni detenute dal Comune di Ascoli Piceno;
- la deliberazione consiliare n. 53 del 4 dicembre 2018 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017;
- la deliberazione consiliare n. 55 del 17 dicembre 2019 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018;
- la deliberazione consiliare n. 64 del 21 dicembre 2020 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019;
- la deliberazione consiliare n. 83 del 2 dicembre 2021 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020;

- la deliberazione consiliare n. 60 del 22 dicembre 2022 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021;
- la deliberazione consiliare n. 100 del 28 dicembre 2023 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2022;
- la deliberazione consiliare n. 103 del 19 dicembre 2024 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2023;

RILEVATO che con le sopracitate deliberazioni consiliari n. 35 del 27 luglio 2017 e n. 42 del 26 settembre 2017 è stata deliberata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ascoli Piceno alla data del 23 settembre 2016, prevedendo quale misura di razionalizzazione l'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- Partecipazione del 5,56% detenuta nella società SAT spa: la società ha ad oggetto un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 175/2016. A ciò si aggiunga che la Società risulta priva di dipendenti, nell'ultimo triennio ha conseguito un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 ed è in perdita sistematica da oltre 5 anni. La società inoltre non svolge attività in favore del Comune di Ascoli Piceno, né ha in affidamento dalla stessa attività di servizio pubblico.
- Partecipazione del 10% (nel marzo 2017 la partecipazione si è ridotta dal 55% al 10%) detenuta nella società Piceno Gas Vendita: i servizi forniti dalla Piceno Gas Vendita srl, in riferimento all'inquadramento dell'attività in base alla lettura del D. Lgs. 175/2016, non rientrano né tra i servizi di interesse economico generale né tantomeno tra i servizi di interesse generale;

DATO ATTO che:

- in data 4/12/2017 si è conclusa la procedura di alienazione della partecipazione detenuta nella società Piceno Gas Vendita;
- in data 22/12/2021 si è conclusa la procedura di alienazione della partecipazione detenuta nella società Sat spa;

RILEVATO che nella revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023 di cui alla deliberazione consiliare n. 103 del 19 dicembre 2024, non è stato adottato alcun piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 del citato articolo 20;

RITENUTO necessario procedere con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali il Comune di Ascoli Piceno detiene partecipazioni alla data del 31.12.2024, da effettuare annualmente ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016;

VISTI gli esiti dell'analisi effettuata ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come risultanti dalla relazione tecnica "Allegato B" e l'insieme delle schede di rilevazione predisposte secondo la deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti "Allegato A", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche pubblicati sul portale del Dipartimento del Tesoro in data 18 novembre 2025;

RICORDATO, inoltre, che l'art. 20, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016, prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla

struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che sono oggetto di ricognizione (art. 2, comma 1, lett. L del T.U.) esclusivamente le società di cui ai Titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società di persone, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RITENUTO, altresì, di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2024, considerandone anche l'evoluzione nel corso dell'anno 2025, utilizzando le schede di rilevazione predisposte e aggiornate dal MEF - Dipartimento del Tesoro, come da avviso sul portale dello stesso Dipartimento del Tesoro in data 18 novembre 2025;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, all'art. 30 introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce Appendice del piano di razionalizzazione delle partecipate ex art. 20 TUSP;

TENUTO CONTO che il comune di Ascoli Piceno non ha proceduto all'affidamento di servizi secondo il modello dell'“In House Providing”;

PRESO ATTO CHE:

- l'affidamento in house del servizio idrico integrato, alla società Cicli Integrati Impianti Primari spa, è stato conferito dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche sud;
- l'Ato 5 Marche Sud, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito regionale competente in materia di Servizio Idrico, è il soggetto tenuto a redigere la Relazione annuale ricognitiva prevista dall'art. 30 del D. Lgs. N. 201/2022 entro il termine del 31.12.2025, pertanto si allega come appendice la Relazione redatta dall'Ato 5 Marche Sud (Allegato C);

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs., espressi dal Dirigente del Servizio Bilancio e Partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del TUEL;

DATO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla VIII Commissione Consiliare Permanente “Servizi Comunali (gestione dirette, partecipate e affidate a terzi)” nella seduta del 19 dicembre 2025 che ha espresso parere favorevole a maggioranza;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del TUEL;

Con **n. 20 voti favorevoli** (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CESARI MARIA ANTONIETTA, CORRADETTI DARIO, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, IONNI LUCIO, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MAROZZI EMANUELA, MARTELLINI MARIA PAOLA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, PREMICI EMIDIO, SEGHETTI PIERA), **e n. 5 voti contrari** (CAPPELLI GREGORIO, NARDINI EMIDIO, MARCUCCI MANUELA, PROCACCINI ANGELO, TRAINI TATIANA) e nessun voto astenuto

DELIBERA

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ascoli Piceno alla data del 31.12.2024, come risultanti dalla Relazione Tecnica (Allegato B) e dalle schede (Allegato A) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre il mantenimento delle seguenti società, senza necessità di ulteriori interventi di razionalizzazione, per le motivazioni espresse, per ciascuna di esse, nelle schede allegate al presente provvedimento:
 - ASCOLI RETI GAS;
 - ASCOLI SERVIZI COMUNALI;
 - ASTERIA scarl in liquidazione;
 - CIIP spa;
 - HYDROWATT spa
 - PICENO SVILUPPO scarl in liquidazione;
 - START spa;
 - START PLUS scarl;
 - TIBURTINA BUS srl;
4. di dare atto che in riferimento alla HYDROWATT spa (partecipata indiretta per il tramite di CIIP spa) il Consiglio di Amministrazione della CIIP, con atto n. 207 del 22.12.2023 ha deliberato di procedere all'attuazione dell'iter procedimentale volto alla alienazione delle partecipazioni detenute nella summenzionata società. Il Comune di Ascoli Piceno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dell'11.04.2024 ha espresso parere favorevole all'autorizzazione della cessione delle partecipazioni detenute da Ciip spa in Hydrowatt spa, autorizzando il Sindaco ad esprimersi favorevolmente in seno all'Assemblea dei Comuni Soci. Nell'Assemblea dei Soci del 6/05/2024 i Comuni Soci hanno approvato con amplissima

maggioranza l'operazione autorizzando il Consiglio di Amministrazione alle azioni inerenti e conseguenti. L'operazione di cessione della Hydrowatt non è stata ancora definita stante l'intervenuta ulteriore proroga del termine dapprima al 31.03.2025 e successivamente al 31.12.2025;

5. di dare atto che con delibera consiliare n. 104 del 25.11.2025 è stato deliberato un mero atto di indirizzo per l'operazione di riorganizzazione industriale della società Ascoli Reti Gas srl;

6. di prendere atto, in attuazione dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, della relazione predisposta dall'Ato 5 Marche Sud relativa al servizio idrico integrato, affidato secondo il modello dell'In House Providing" dalla medesima Autorità alla società Ciip spa, come da Appendice (allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di prendere atto del parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del TUEL;

8. di comunicare gli esiti della ricognizione ordinaria,
- alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del TUSP e dall'art. 21 del citato Decreto correttivo;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo web Partecipazioni del Portale Tesoro;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **n. 20 voti favorevoli** (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CESARI MARIA ANTONIETTA, CORRADETTI DARIO, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, IONNI LUCIO, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MAROZZI EMANUELA, MARTELLINI MARIA PAOLA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, PREMICI EMIDIO, SEGHETTI PIERA), **e n. 5 voti contrari** (CAPPELLI GREGORIO, NARDINI EMIDIO, MARCUCCI MANUELA, PROCACCINI ANGELO, TRAINI TATIANA) e nessun voto astenuto

DELIBERA

di dichiarare allo scopo di consentire con la dovuta celerità l'adozione degli adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Avv. ALESSANDRO BONO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.